



COMUNE DI COLOGNA VENETA

PROVINCIA DI VERONA

ORIGINALE

ORDINANZA N. 81 DEL 30-11-2018

OGGETTO: ORDINANZA PER CONTRASTARE IL DEGRADO URBANO - MISURE IGIENICO SANITARIE E DI DECORO PUBBLICO

IL SINDACO

PREMESSO che

- l'art. 50, comma 5 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, nel testo modificato dall'art. 8, comma 1 del D.L. 20/2/2017, n. 14 consente al Sindaco di adottare ordinanze contingibili e urgenti, *“quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti”*;
- vengono segnalati, con sempre maggior frequenza casi di:
 - assembramento e raggruppamento di ragazzi e di adulti, anche senza fissa dimora che si ritrovano in località ricomprese nel centro urbano, i quali bivaccano, importunano i passanti, disturbano e consumano alimenti e bevande sul suolo comunale, creando difficoltà legate alla libera fruizione degli spazi pubblici, anche disseminando rifiuti con pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, generano percezione di insicurezza tra i cittadini;
- il comportamento di tali soggetti spesso contrasta con la tutela dell'igiene e della salute pubblica, causa un senso di disagio diffuso nella popolazione, generando così situazioni tali da determinare una sensazione di degrado e alterazione del decoro urbano;
- l'attività posta in essere dai soggetti di cui sopra ha determinato una particolare attenzione sul fenomeno da parte della cittadinanza, determinando la necessità di un intervento immediato ed urgente;

CONSIDERATO che è dovere dell'Amministrazione comunale salvaguardare e conservare in buono stato sia le opere di arredo urbano che i monumenti e tutte le aree pubbliche, facendo appello al senso civico dei cittadini, affinché non adottino comportamenti inadeguati quali: l'abbandono di spazzatura lungo le strade, di cartacce, mozziconi di sigarette, cibo per gli animali randagi e volantini di ogni genere;

RITENUTO che tali eventi sopra elencati, a volte possono comportare l'ostruzione delle caditoie a causa della loro dispersione provocata da pioggia e vento, e di conseguenza impegnare oltre modo risorse comunali per la pulizia straordinaria delle stesse, delle strade e dei luoghi pubblici;

CONSIDERATA l'esigenza di mantenere pulita la città non solo per la tutela della salute e nell'interesse degli abitanti ma anche nel rispetto dei turisti che la frequentano;

RITENUTO doveroso mettere in atto validi strumenti di prevenzione nei confronti di potenziali malattie infettive anche a diffusione veicolare, derivanti dall'abbandono sul suolo pubblico di avanzi di cibo e da comportamenti non rispettosi del decoro pubblico urbano;

VISTO l'art. 13 della Legge 23.12.1978, n. 833, istitutive del Servizio Sanitario Nazionale;

VISTO il Regolamento di Polizia Urbana e in particolare gli articoli 2 commi 2, 3 e 5, art. 21 – 24 – 26 comma 2, art. 38 – 39 – 40 – 51 – 64 – 76 - 104;

VISTO il D. Lgs. n° 152/2006 Norme in materia ambientale;

VISTO il D. Lgs. n° 267/2000 (T.U.E.L.), in particolare l'art. 54;

VISTO il D. Lgs. n° 507/1993;

RAVVISATA pertanto la necessità di provvedere alla rassicurazione della collettività intervenendo con un provvedimento atto a fronteggiare le situazioni in premessa descritte; RITENUTO che ricorrano, pertanto, i presupposti per l'adozione di un'ordinanza al fine di prevenire e di eliminare tali comportamenti che causano degenerazione della qualità urbana e del decoro urbano;

ORDINA

IN TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE al fine di prevenire e reprimere quanto in premessa indicato,

- 1) il divieto di bivacco sulle gradinate della sede municipale e rispettiva area limitrofa, giardini pubblici, piazze, aree pubbliche in genere;
- 2) il divieto di consumare bevande alcoliche al di fuori delle aree pertinenziali dei pubblici esercizi regolarmente autorizzati;
- 3) il divieto di danneggiare e di imbrattare immobili ed arredi urbani;
- 4) il divieto di stazionamento di una o più persone in orario sia diurno che notturno su sedute, ripari o giacigli di fortuna costituiti dagli oggetti o suppellettili di cui al seguente punto, sia per persone che per animali randagi;
- 5) il divieto di collocare, sistemare o abbandonare oggetti di varia natura atti a costituire giacigli, sedute o ripari, ovvero utilizzati per il consumo di cibo e bevande, come cartoni, coperte, scatoloni, bidoni, indumenti, tavoli, sedie o altre suppellettili di qualsiasi natura.
- 6) Il divieto di gettare per terra mozziconi di sigarette, pacchetti di sigarette vuoti, chewin gum e rifiuti in genere;
- 7) Il divieto di abbandonare il cibo sul suolo pubblico per dare da mangiare agli animali randagi: si potrà dare da mangiare agli animali randagi dalle ore 20:00 alle 08:00 senza lasciare avanzi e sporco e il recupero dei relativi contenitori abbandonati.
- 8) Il divieto di conferire i rifiuti senza l'utilizzo dell'apposito contenitore o specifico sacchetto e l'abbandone degli stessi all'interno o in prossimità dei cestini pubblici;
- 9) di adeguare i regolamenti condominiali alle prescrizioni imposte dalla presente ordinanza anche nelle aree private prospicienti la pubblica via, e di dare efficacia alla stessa anche sulle aree condominiali;

DISPONE

qualsiasi cittadino è autorizzato a denunciare alla Polizia Locale il comportamento inadeguato tenuto da qualsiasi persona sul territorio comunale, in contrasto con la presente ordinanza.

Le trasgressioni alla presente ordinanza, fatte salve le disposizioni penali in materia, saranno punite ai sensi di legge, con applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 7-bis della legge 267/2000 (Testo Unico Enti Locali) che prevede l'applicazione di una somma che va da un minimo di €. 25,00 ad un massimo di €. 500,00, oltre al ripristino delle condizioni originarie. Al Comando di Polizia Municipale ed agli altri soggetti interessati, la vigilanza sul rispetto della presente Ordinanza Sindacale. In caso di recidiva, la sanzione è raddoppiata.

Il trasgressore è comunque tenuto al ripristino dello stato dei luoghi a propria cura e spese;
- salvo che il fatto costituisca reato, ai sensi dell'art.13, comma 2 e art. 20 della legge 24/11/1981, n. 689 è disposto altresì, previa diffida, il sequestro cautelare e la confisca dei mezzi utilizzati per commettere la violazione. Il sequestro e la confisca sono disposti secondo le procedure previste dal D.P.R 29/7/1982, n 571, con oneri e spese a carico del trasgressore e, se individuato, del proprietario responsabile in solido;

I N F O R M A

La presente ordinanza è resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune ed immediatamente esecutiva. Viene trasmessa per opportuna conoscenza al Prefetto di Verona, al Comando locale della Stazione dei Carabinieri ed al Comando della Polizia Locale.

Agli operatori di Polizia Locale, al Comando Stazione dei Carabinieri, nonché a tutti gli Ufficiali ed Agenti di Polizia è affidato il compito di far osservare la presente ordinanza.

Che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Veneto o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni decorrenti dalla notifica dello stesso.

Il Sindaco
SCALZOTTO MANUEL
